REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/75 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1975

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario d'indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Malta (anno 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970, prevede all'articolo 3, paragrafo 1, in relazione all'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo medesimo, l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario comunitario annuale di 300 tonnellate d'indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Malta ; che, tuttavia, la prima tappa dell'accordo termina il 31 marzo 1976 e che in virtù dell'articolo 6 dell'allegato I la clausola pro rata temporis verrebbe applicata al volume contingentale ; che la Comunità intende mantenere le relazioni commerciali con Malta ; che le disposizioni che disciplineranno la seconda tappa non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle fissate per la prima ; che, per non perturbare le correnti di scambio dei prodotti di cui trattasi, è opportuno aprire il contingente tariffario comunitario per tutto il 1976 ; che in virtù dell'articolo 1 del predetto allegato i dazi contingentali sono pari al 30 % del dazio della tariffa doganale per i prodotti in questione ; che, allo scopo di accordare a Malta un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate, è opportuno elevare a 473 tonnellate il volume contingentale sopra citato e sospendere totalmente i dazi doganali ; che, per quanto riguarda la ripartizione di detto volume contingentale, occorre riservare agli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria il volume contingentale previsto nell'accordo e far partecipare i nuovi Stati membri al volume supplementare ;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti in provenienza da Malta durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che durante gli ultimi tre anni, per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Malta, alle percentuali sottoindicate :

	1972		1973		1974	
Germania	55,5	43,4	31,0	19,4	16,2	7,7
Benelux	27,3	21,4	35,1	22,0	45,5	21,6
Francia	11,7	9,2	11,9	7,4	22,9	10,9
Italia	5,5	4,2	22,0	13,7	15,4	7,4
Danimarca		7,6		29,0		31,9
Irlanda		0,2		0,2		0,4
Regno Unito		14,0		8,3		20,1

considerando che, tenuto conto di questi elementi, della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione durante il 1976 e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux	12,7,
Danimarca	17,5,
Germania	47,6,
Francia	9,5,
Irlanda	0,3,
Italia	3,2,
Regno Unito	9,2 ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua aliquota iniziale deve procedere al prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne trasferisca una notevole percentuale alla riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e che pertanto tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, un contingente tariffario di 473 tonnellate è aperto nella Comunità per indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Malta.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.

Detta sospensione è integralmente applicabile nei nuovi Stati membri.

Articolo 2

1. Una prima parte di 315 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1976, ammontano a :

Benelux	40 tonnellate,
Danimarca	55 tonnellate,
Germania	150 tonnellate,
Francia	30 tonnellate,
Irlanda	1 tonnellata,
Italia	10 tonnellate,
Regno Unito	29 tonnellate.

2. La seconda parte, di 158 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 1 — o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle

condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1976, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1976, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1976, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate sino al 15 settembre 1976 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengano le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1976, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3, renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI